**Accordo stralcio per l'utilizzo delle risorse disponibili del Fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di I^ qualifica professionale per l'anno 2020 da destinare alle progressioni economiche**

**visto** il Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 135, così come modificato dalla legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166, che dispone che al personale dell'Agenzia si applica il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV);

**visto** il Decreto Legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, che dispone che al personale dell'ANSV è attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito per le corrispondenti qualifiche dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

**visto** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche") e ss.mm.ii.;

**visto** il CCNL per il personale dell'Area Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, sottoscritto il 09.03.2020, contratto di riferimento per il personale dirigente e professionisti di I qualifica professionale dell'ANSF;

**visto** il decreto di costituzione del fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di I^ qualifica professionale per l'anno 2020, prot. n. 9618 del 23/06/2020;

**considerato** che l'unica procedura di progressione economica per il personale dell'ANSF è stata avviata e conclusa nell'anno 2016;

**ritenuto** opportuno procedere all'attivazione di procedure selettive per le progressioni del personale al fine di valorizzare le risorse umane attualmente operanti in ANSF;

**ritenuto** opportuno destinare in via prioritaria una quota delle risorse attualmente disponibili relative alle risorse consolidate del Fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di I^ qualifica professionale per l'anno 2020, al finanziamento di progressioni economiche orizzontali;

**ritenuto** altresì di destinare ad un successivo accordo integrativo il riparto delle quote rimanenti che si renderanno ulteriormente disponibili per l'esercizio finanziario 2020;

**considerato** che le risorse finanziarie dell'ANSF, di cui all'art. 26, comma 1, lett. a), b), e c) del D.Lgs. n. 162 del 2007 ed art. 8, comma 2, dello Statuto adottato con DPR n. 34 del 2009), sono confermate anche dall'art. 15 del D. Lgs. 14 maggio 2019, n. 50, in base al quale le risorse di funzionamento dell'ANSFISA sono le seguenti: *a) le entrate proprie, costituite dai proventi derivanti dall'esercizio delle attivita' dirette di servizio previste dal presente decreto e dagli introiti previsti nel proprio regolamento. Tali entrate sono riscosse direttamente dall'ANSFISA e vengono destinate all'implementazione delle attivita' e delle dotazioni istituzionali; b) l'incremento dell'1 per cento dei canoni di accesso alla rete ferroviaria, corrisposti dalle imprese ferroviarie ai gestori dell'infrastruttura, dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I gestori delle infrastrutture erogano all'ANSFISA l'importo corrispondente al suddetto incremento dei canoni in due rate semestrali, nei mesi di maggio e novembre, sulla base della programmazione annuale dei traffici. Con la prima rata dell'anno successivo viene conguagliato l'importo relativo all'esatto consuntivo dell'anno precedente. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, i gestori presentano ad ANSFISA la dichiarazione dei pagamenti previsti per l'anno corrente e per i due anni successivi; c) per le reti per le quali non e' previsto un canone di accesso ANSFISA fissa i criteri in base ai quali gli esercenti corrispondono gli importi alla medesima a copertura degli oneri per i servizi resi. Tali oneri sono determinati in relazione alla natura della rete interessata e rispondono a criteri di trasparenza, equita', pertinenza ed efficienza. Inoltre, nella determinazione degli oneri medesimi, l'ANSFISA consulta gli enti pubblici territoriali competenti e, per gli aspetti di competenza, l'Autorita' di regolazione dei trasporti; d) uno stanziamento pari a euro 5.686.476 per l'anno 2019 e euro 7.686.476 a decorrere dall'anno 2020, iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.*

**considerato** che tutte le entrate ex art. 15 del D. Lgs. 14 maggio 2019, n. 50 hanno carattere certo e continuativo in quanto scaturiscono da obblighi di legge, non discrezionali, che tutti gli operatori

ferroviari sono tenuti a rispettare per operare sulla rete ferroviaria italiana, incluse le "entrate proprie" ex art. 15, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2019, che non scaturiscono da attività di carattere discrezionale e/o commerciale, ma sono riferite a requisiti e attività corrispondenti a precisi compiti istituzionali (autorizzazioni, certificazioni di sicurezza ecc.) che gli operatori devono richiedere, rinnovare e mantenere in modo continuativo (per tutta la durata dell'attività) e che l'Agenzia deve effettuare, i cui importi sono stabiliti da specifici decreti;

**considerato** che la quota delle risorse da destinare al finanziamento di progressioni economiche orizzontali, e come tali destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa, risulta coperta con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

**visto** l'art. 83 comma 1 lett. a) del sopra citato CCNL per il personale dell'Area Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, che include i criteri per la definizione delle procedure selettive per l'accesso ai livelli differenziati di professionalità del personale dell'area dei professionisti tra le materie oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali;

**considerato** che il confronto con le organizzazioni sindacali è stato attivato con l'invio alle stesse del documento elaborato da ANSF relativo ai criteri per la definizione ed attribuzione delle progressioni selettive per il personale dell'area professionista di I qualifica professionale, prot. ANSF n. 9367 del 18 giugno 2020;

**considerato** che nella riunione con le organizzazioni sindacali del 23 giugno 2020 sono stati oggetto di condivisione i criteri per la definizione ed attribuzione delle progressioni selettive per il personale dell'area professionista di I qualifica professionale contenuti nel citato documento inviato il 18 giugno 2020 da ANSF alle organizzazioni sindacali;

**visto** l'art. 84 comma 1 lett. c) del sopra citato CCNL per il personale dell'Area Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, che riserva alla contrattazione integrativa la ripartizione del fondo dei professionisti dell'ENAC di cui all'art. 105 fra le varie finalità di utilizzo;

**visto** l'art. 107 comma 1 del sopra citato CCNL per il personale dell'Area Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, che fa salve le disposizioni dei precedenti CCNL dell'ENAC, in quanto compatibili e non disapplicate, con particolare riferimento, tra gli altri, all'articolo 70 del CCNL ENAC del 30/5/2007, periodo normativo 2002–2005 e biennio economico 2002–2003, relativo all'area dirigenziale;

**visto** il CCNL ENAC del 30/5/2007 all'art. 70, come integrato dall'art. 25 del CCNL relativo al personale dirigente dell'ENAC 2006-2009, biennio economico 2006-2007, che prevede la possibilità per i professionisti di realizzare progressioni economiche ai livelli economici immediatamente successivi, nei limiti consentiti dalla disponibilità delle risorse a ciò finalizzate attraverso valutazioni selettive del personale basate sui risultati conseguiti dai professionisti, opportunamente valutati con metodologie che apprezzino la qualità dell'esperienza professionale maturata, eventualmente supportata da titoli coerenti con la posizione da ricoprire;

**visto** in particolare il comma 4 lett. a) dell'art. 70 del sopra citato CCNL ENAC del 30/5/2007, che specifica il periodo minimo di effettivo servizio nel livello precedente per accedere al passaggio di livello;

**visto** l'art. 83 comma 2 lett. i) del sopra citato CCNL ENAC del 30/5/2007, che include tra le possibili voci di destinazione del fondo per le politiche di sviluppo il finanziamento dei passaggi di livello con risorse certe e stabili ai sensi dell'art 70 comma 10;

**vista** l'ipotesi di accordo stralcio per l'utilizzo delle risorse disponibili del Fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di I^ qualifica professionale per l'anno 2020 da destinare alle progressioni economiche, sottoscritta in data 23/06/2020, con cui sono state destinate risorse per il finanziamento delle progressioni economiche all'interno di ciascuna qualifica e posizione economica, per un importo complessivo pari a euro 33.641,16, che consente la copertura di n. 7 progressioni PI4->PI4S, a valere del Fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di I qualifica professionale dell'anno 2020;

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
Via Alamanni, 2 50123 – FIRENZE Italia

Tel.+39 055 2989701- 02 +39 06 41582379 + 39 06 48880621 Fax +39 055 2382509
www.ansf.gov.it agenzia.sicurezza@ansf.gov.it agenzia.sicurezza@pec.ansf.gov.it
codice fiscale 94165250484

**considerato** che nella citata ipotesi di accordo a stralcio l'impatto economico unitario è stato determinato come differenza tra gli stipendi tabellari dei livelli economici di professionalità PI 4 e PI 4S comprensivi di tredicesima mensilità, cui si è aggiunta l'indennità professionale e di vacanza contrattuale (IVC);

**considerato** che, con particolare riferimento all'IVC, nel calcolo sono stati utilizzati i valori vigenti nel 2019 e che successivamente alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo con le organizzazioni sindacali si è preso atto dell'esistenza sul sito del MEF-RGS della tabella contenente gli importi aggiornati dell'IVC in relazione ai nuovi livelli retributivi del CCNL Area Funzioni Centrali del 9 marzo 2020;

**ritenuto** pertanto di aggiornare l'importo complessivo dello stanziamento a carico del fondo 2020 per le progressioni economiche, come peraltro già rappresentato agli organi di controllo in sede di invio dell'ipotesi di accordo, per tener conto degli importi aggiornati di IVC, che comporta la rideterminazione in 33.651,17 delle risorse destinate alle progressioni con un incremento complessivo a carico del fondo 2020 pari a € 10,01 rispetto all'importo inserito nell'ipotesi di accordo stralcio sottoscritta il 23/06/2020;

**visto** il verbale n. 5/2020 del Collegio dei revisori dei conti del 28 settembre 2020, contenente il parere favorevole alle citate ipotesi di accordo stralcio, in ordine alla compatibilità dei relativi costi con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

**vista** la nota prot. 0068443 del 27/10/2020, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – Ufficio Relazioni sindacali ha espresso parere favorevole, alle condizioni ivi indicate, all'ulteriore corso della suddetta ipotesi di accordo, richiamando anche il parere favorevole del Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale – IGOP, prot. 209240 del 26/10/2020;

**considerato** che in data 17/11/2020 ha avuto luogo l'incontro per la definizione dell'accordo stralcio per l'utilizzo delle risorse disponibili del Fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di I^ qualifica professionale per l'anno 2020 da destinare alle progressioni economiche. La riunione si svolge in videoconferenza, in ottemperanza a quanto stabilito dalla vigente normativa per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, attraverso l'applicativo Teams della Microsoft, pertanto le sottoscrizioni vengono raccolte in modalità asincrona;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono quanto segue:

**Art. 1**

**(Fondo per le Progressioni Economiche Orizzontali)**

1. E' individuata la somma di euro 33.651,17 a valere sulle risorse consolidate del fondo per le politiche di sviluppo per l'anno 2020, allo stato ammontanti ad a € 779.381,67, in osservanza di quanto stabilito dall'art. 83 comma 2 lett. i) del CCNL ENAC del 30/5/2007, periodo normativo 2002–2005 e biennio economico 2002–2003, relativo all'area dirigenziale.
2. La somma di euro 33.651,17 è destinata a finanziare le progressioni economiche orizzontali per un numero complessivo di 7 unità.
3. L'individuazione dei contingenti di personale cui attribuire la fascia retributiva immediatamente superiore al termine dello svolgimento delle relative procedure selettive e la connessa quantificazione delle risorse finanziarie occorrenti sono individuate nel prospetto di cui all' "Allegato A" al presente accordo, che ne costituisce parte integrante.

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
Via Alamanni, 2 50123 – FIRENZE Italia

Tel.+39 055 2989701- 02 +39 06 41582379 + 39 06 48880621 Fax +39 055 2382509
www.ansf.gov.it agenzia.sicurezza@ansf.gov.it agenzia.sicurezza@pec.ansf.gov.it
codice fiscale 94165250484

**Art. 2**

**(Criteri per le progressioni economiche orizzontali)**

1. Nel rispetto dell'art. 23 del d.lgs. 150/2009, le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.

17/11/2020

ANSF

D'ONOFRIO MARCO
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE (ANSF)
23.11.2020 09:45:40 UTC

LANUTI ROSELLA
AGENZIA NZAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
23.11.2020 09:15:49 UTC

OOSS

CISL FP

ANMI ASSOMED SIVEMP FPM

CIDA FUNZIONI CENTRALI

FLEPAR

UIL PA

DIRSTAT – FIALP

FEMEPA

FP CGIL

UNADIS

**Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie**
**Via Alamanni, 2 50123 – FIRENZE Italia**

**Tel.+39 055 2989701- 02 +39 06 41582379 + 39 06 48880621 Fax +39 055 2382509**
**www.ansf.gov.it agenzia.sicurezza@ansf.gov.it agenzia.sicurezza@pec.ansf.gov.it**
**codice fiscale 94165250484**

**Allegato A**

| Qualifica | Posizione economica | Importo unitario | Nr. progressioni | Risorse assegnate |
|---|---|---|---|---|
| Professionisti I qualifica | PI 4 -> PI 4S | € 4.807,31 | 7 | € 33.651,17 |
| | | **Totale** | | |

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
Via Alamanni, 2 50123 – FIRENZE Italia

Tel.+39 055 2989701- 02 +39 06 41582379 + 39 06 48880621 Fax +39 055 2382509
www.ansf.gov.it agenzia.sicurezza@ansf.gov.it agenzia.sicurezza@pec.ansf.gov.it
codice fiscale 94165250484

OO.SS. Firmatarie dell'Accordo a stralcio progressioni economiche orizzontali 2020 - Professionisti I^ q.p. - 17/11/2020

| sigla | estremi protocollo sottoscrizione |
|---|---|
| FP CGIL | 17699 del 18/11/2020 |
| CISL FP | 17863 e 17864 del 20/11/2020 |
| FLEPAR | 17885 del 20/11/2020 |
| CIDA FC | 17886 del 20/11/2020 |
| UIL PA | 17697 del 18/11/2020 |
| UNADIS | 17695 del 18/11/2020 |